



Unione dei Comuni
di Almè e Villa d'Almè

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA CUSTODIA E
MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI
ALME' E SEPOLTURA FERETRI
PERIODO 2009 - 2001**

(Documento redatto dall'unità operativa rag. Alberto Capelli - Servizi in concessione e servizi al cittadino - in data 30/9/2008 e approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 14 del 2/10/2008)

INDICE

Pagina

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 - Locali all'interno del cimitero	5
Articolo 3 - Fornitura dati anagrafici	5
Articolo 4 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi	5
Articolo 5 - Durata	6
Articolo 6 - Controlli e vigilanza da parte dell'Unione	7
Articolo 7 - Obblighi a fine appalto	7

CAPO II - PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE A CORPO

Articolo 8 - Custodia, sorveglianza e presidio	9
Articolo 9 - Fornitura di materiali, attrezzature e posa in opera	11
Articolo 10 - Pulizia e sgombero rifiuti	11
Articolo 11 - Manutenzione delle aree a verde e dei viali	14
Articolo 12 - Manutenzione ordinaria edifici e impianti	15
Articolo 13 - Rotture casse	16
Articolo 14 - Mansioni comprese nel corrispettivo a corpo dell'appalto	16
Articolo 15 - Responsabile del cimitero	16
Articolo 16 - Organizzazione del personale	17
Articolo 17 - Personale di servizio	17
Articolo 18 - Mansioni del personale in servizio presso il cimitero	18
Articolo 19 - Doveri generali del personale addetto al cimitero	19
Articolo 20 - Spese e oneri a carico dell'Impresa	19

CAPO III - PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE A MISURA

Articolo 21 - Accoglimenti, inumazioni, tumulazioni e traslazioni	21
---	----

CAPO IV - RAPPORTI ECONOMICI CON L'IMPRESA E RAPPORTI TRA L'IMPRESA E ALTRI SOGGETTI

Articolo 22 - Importo presunto dell'appalto a base di gara	24
--	----

Articolo 23 - Revisione prezzi	25
Articolo 24 - Rapporti con la concessionaria del servizio di illuminazione votiva	25
Articolo 25 - Rapporti con le Imprese che effettuano operazioni di esumazione, estumulazione e reinumazione	25

CAPO V - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

Articolo 26 - Responsabilità dell'Impresa	27
Articolo 27 - Denuncia eventi eccezionali	27
Articolo 28 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	28
Articolo 29 - Recapito dell'Impresa	30
Articolo 30 - Divieto di subappalto	31
Articolo 31 - Cauzione provvisoria e definitiva	31
Articolo 32 - Obblighi del personale	33
Articolo 33 - Contratti collettivi	33
Articolo 34 - Scioperi	34
Articolo 35 - Attrezzi e macchine	34
Articolo 36 - Obblighi assicurativi	34
Articolo 37 - Infortuni e danni	36
Articolo 38 - Penalità	36
Articolo 39 - Controversie	37
Articolo 40 - Risoluzione del contratto	38
Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	40
Articolo 42 - Prestazioni non comprese nei precedenti articoli	40
Articolo 43 - Trattamento dati personali	40

CAPO VI - PRESTAZIONI NON IN REGIME DI ESCLUSIVITA'

Articolo 44 - Manutenzione manufatti privati	42
Articolo 45 - Servizio di pulizia e decoro manufatti	42
Articolo 46 - Corrispettivo per i servizi	42

APPENDICE

Schede analitiche delle prestazioni a misura	44
--	----

ALLEGATI

Planimetria aree cimiteriali	
------------------------------	--

CAPO I NORME GENERALI
--

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni, lavori e forniture, necessarie per la manutenzione e la conduzione del cimitero dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, in seguito chiamato "Unione", e sue pertinenze, nello stato e consistenza in cui si trovano e si troveranno per effetto di ampliamenti, sito in territorio del Comune di Almè - Via Roma, come meglio identificato e rappresentato nella tavola grafica allegata

2. L'Impresa aggiudicataria, in seguito chiamata "Impresa", si impegna e obbliga a provvedere a proprie spese, con l'osservanza delle pattuizioni del presente capitolato di seguito specificate, a fornire ed eseguire le prestazioni appresso elencate e meglio descritte negli articoli successivi:

- a) custodia, sorveglianza, vigilanza e presidio del cimitero
- b) pulizia delle aree interne al perimetro cimiteriale
- c) lavori di giardinaggio
- d) lavori od opere di manutenzione ordinaria degli edifici, dei campi e dei viali e dei manufatti cimiteriali di proprietà pubblica, compresi gli impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, telefonici, illuminazione generale, automazione cancello accesso principale, attrezzature di trasporto e movimentazione feretri, tinteggiatura, ricorritura dei manti di copertura, pulizia dei pluviali e relativi scarichi e griglie, delle pompe elettriche di sollevamento acque di scarico e delle attrezzature tipiche della camera mortuaria, necessarie al cimitero, per dare il servizio di manutenzione completo ed efficiente;
- e) esecuzione delle necessarie inumazioni e tumulazioni sia di salme che di resti ossei o di ceneri
- f) deposito provvisorio dei feretri nei casi previsti dal regolamento comunale di Polizia mortuaria
- g) esecuzione delle traslazioni all'interno del cimitero
- h) smaltimento dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni e pulizia
- i) pulizia, opere di giardinaggio e cura delle aree esterne al perimetro del cimitero, di pertinenza dello stesso, come meglio identificate e rappresentate nella tavola grafica allegata.

3. L'Impresa dovrà fornire tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le operazioni di cui ai precedenti punti.

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato utilizzando le migliori caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative.

L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 - Locali all'interno del cimitero

1. L'Unione mette a disposizione, gratuitamente, per tutta la durata dell'appalto, i locali e le aree di proprietà pubblica posti all'interno del cimitero. Di questi, un locale è adibito dall'Impresa, a proprie spese, ad ufficio per il mantenimento dei contatti con l'utenza, pubblica o privata, in relazione ai servizi previsti dal presente capitolato. I rimanenti locali sono adibiti a magazzino, ripostiglio, spogliatoio, servizi igienici per il personale e per l'utenza, sacrario dei caduti e dispersi di guerra, camera mortuaria con adiacente sala autoptica.

2. I costi di manutenzione e di gestione, di approvvigionamento dell'acqua potabile, del gas metano, dell'energia elettrica, del servizio telefonico e di quant'altro occorra, sono tutti a totale carico dell'Impresa che dovrà provvedere a volturare, a propria cura e spese, gli attuali contratti di servizio.

Articolo 3 - Fornitura dati anagrafici

Al fine di consentire all'Impresa di espletare correttamente i servizi offerti compresi nell'appalto, l'Unione si impegna a fornire le notizie anagrafiche relative ai defunti e ai loro familiari che dovessero servire per gli adempimenti connessi al servizio.

A tal proposito, l'Impresa, tramite la persona del Direttore tecnico, assume il ruolo e la responsabilità di "incaricato per il trattamento dei dati personali" ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 ed è tenuta all'obbligo del rispetto e della tutela della riservatezza in ordine ai dati di cui viene a conoscenza per ragioni di servizio.

Articolo 4 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi.

1. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri atti della procedura, per quanto non in contrasto con esse ed in quanto compatibili, anche dalle seguenti fonti normative e regolamentari:

a. Art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dalle altre norme compatibili ivi contenute

b. Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827

c. Legge regionale 18/11/2003, n. 22 e relativo regolamento 9/11/2004, n. 6 se ed in quanto applicabili. In particolare, qualora l'Impresa svolga anche attività funebre di cui all'art. 8 della legge regionale 22/2003, è obbligo la separazione societaria come stabilito dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 relativa alla tutela della concorrenza e del mercato. In conseguenza, l'Impresa, in ottemperanza dell'art. 33 - comma 4° - lettera c) - del Regolamento regionale 9 novembre 2004

n. 6, non può, per tutta la durata dell'appalto, esercitare contemporaneamente attività funebre come definita all'art. 8 della legge regionale e gestire cimiteri ivi compresa la manutenzione.

2. L'Impresa è obbligata, in quanto possa occorrere e essere applicato, al rispetto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria", delle relative circolari attuative del Ministero della Sanità e di tutti i decreti, leggi o circolari e ordinanze sindacali riferite al servizio appaltato emesse precedentemente e durante la validità del presente appalto, nonché al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 26/11/2003 e successive modifiche o integrazioni che dovessero intervenire anche in corso di esecuzione dell'appalto.

3. L'Impresa è inoltre obbligata all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.

In particolare l'Impresa dovrà prendere visione del Regolamento comunale di polizia mortuaria e conformarsi a quanto in esso stabilito relativamente alle modalità di svolgimento del servizio.

4. Nell'esecuzione dei lavori e prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Articolo 5 - Durata

1. L'appalto avrà la durata di anni tre con decorrenza dall'1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2011.

2. Al fine di assicurare la continuità del servizio, l'Impresa è tenuta a proseguire lo svolgimento delle attività incluse nel presente capitolato agli stessi patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, fino a quando l'Unione non abbia provveduto a nuova aggiudicazione definitiva e, comunque, per un periodo massimo

di mesi sei e previa specifica comunicazione scritta da parte del Responsabile del servizio dell'Unione.

Articolo 6 - Controlli e vigilanza da parte dell'Unione

1. L'Unione ha diritto di ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, a verificare il buono stato e della conformità tecnica amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e alla loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente appalto.

2. Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto un termine entro il quale l'Impresa dovrà provvedere ad eliminarle con nuovi acquisti e o con riparazioni e , nel caso non venisse ottemperato, l'Unione avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese dell'Impresa con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi anche delle garanzie depositate. Nel caso che l'Unione si rivalessa sulla cauzione definitiva, l'Impresa dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.

3. L'Impresa è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.

4. L'Unione controllerà tutte le prestazioni che fanno carico all'Impresa, sia in dipendenza del contratto principale per la gestione cimiteriale derivante dal presente appalto, sia scaturenti da eventuali affidamenti di prestazioni aggiuntive.

Articolo 7 - Obblighi a fine appalto

1. Al termine dell'appalto tutte le opere, gli impianti realizzati e gli arredi eventualmente forniti dall'Impresa rimarranno di proprietà dell'Unione e costituiranno parte integrante del suo patrimonio, senza che l'Impresa possa richiedere alcun compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso per le suddette opere.

2. Rimarranno invece di proprietà dell'Impresa le attrezzature che la stessa conferirà per lo svolgimento dei servizi; dette attrezzature dovranno essere elencate a cura dell'Impresa e, di volta in volta, comunicate all'Unione. Nulla è dovuto da parte dell'Unione a titolo di indennizzo o ristoro di sorta per l'utilizzo di attrezzature di proprietà dell'Impresa medesima.

3. Le attrezzature di proprietà o eventuale possesso dell'Unione, consegnate all'Impresa, dovranno essere riconsegnate al termine dell'appalto nel medesimo stato di conservazione, di funzionamento e di efficienza nel quale sono state consegnate, fatta salva la normale usura dovuta all'utilizzo.

4. Le spese per i danni arrecati per incuria o scarsa manutenzione del cimitero, delle attrezzature, degli arredi esistenti, previa verifica in contraddittorio con l'Impresa, verranno addebitate alla stessa secondo le modalità previste dal Codice Civile.

5. Alla scadenza dell'appalto, l'Impresa ha facoltà di cedere la propria attrezzatura e, correlativamente, l'Impresa o Ente subentrante di rilevare tutti gli attrezzi e i mezzi necessari per l'esecuzione del servizio, in stato di attività con i relativi accessori e a prezzo di stima da effettuarsi in base allo stato d'uso e di conservazione ed al loro impiego abituale. Analoga facoltà è riconosciuta anche all'Unione.

CAPO II
PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE A CORPO

Articolo 8 - Custodia, sorveglianza e presidio

1. L'Impresa vigila e si adopera affinché all'interno del cimitero e nelle immediate adiacenze, sia da parte dei visitatori che da parte di personale addetto a lavori e in occasione di interventi da chiunque effettuati (enti pubblici e privati), venga mantenuto un contegno corretto e decoroso, avvertendo tempestivamente gli Organi di Polizia ogni qualvolta ne apparisse necessario l'intervento.

2. L'Impresa vigila affinché chiunque effettui lavori all'interno del cimitero sia munito di specifica autorizzazione e i lavori medesimi siano eseguiti in conformità a quelli autorizzati.

3. L'Impresa provvede, altresì, alle operazioni di apertura e chiusura del cimitero, anche a mezzo di apertura automatizzata, nel rispetto dell'orario fissato dall'Unione che, a titolo indicativo, è il seguente:

periodo invernale (ora solare)

dal Lunedì alla Domenica continuativamente dalle ore 8.00 alle ore 17.30, pari a n. 9,50 ore giornaliere, per un totale di n. 66,50 ore settimanali

periodo estivo (ora legale)

dal Lunedì alla Domenica continuativamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00, pari a n. 11 ore giornaliere, per un totale di n. 77 ore settimanali.

4. La custodia e sorveglianza e tutte le altre prestazioni finalizzate all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, è assicurata dall'Impresa mediante:

➤ il presidio del cimitero con la presenza minima di un operatore nelle giornate dal Lunedì al Sabato (festivi infrasettimanali compresi) e nelle seguenti fasce orarie obbligatorie:

periodo invernale (ora solare)

dalle ore 13:00 alle ore 17:00, pari a n. 4 ore giornaliere, per un totale minimo obbligatorio di n. 24 ore settimanali e sulla base dell'orario stabilito dall'Impresa in sede di offerta nel caso che quest'ultimo fosse più ampio

periodo estivo (ora legale)

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, pari a n. 7 ore giornaliere, per un totale minimo obbligatorio di n. 42 ore settimanali e sulla base dell'orario stabilito dall'Impresa in sede di offerta nel caso, quest'ultimo, fosse più ampio;

L'Impresa è esonerata dall'obbligo di effettuare il presidio nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 15 agosto, 25 dicembre e 26 dicembre e il Lunedì della Santa Pasqua.

In deroga al normale orario di presidio, nell'ultima settimana di ottobre, da lunedì a Domenica, e nei primi due giorni di novembre, anche se festivi, l'Impresa presidia il cimitero osservando il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

- il servizio di reperibilità in modo da coprire tutte le altre ore di apertura del cimitero escluse dal presidio, cioè dal Lunedì al Sabato (festivi infrasettimanali compresi), limitatamente all'esecuzione delle prestazioni di ricevimento feretri o ceneri e resti ossei con la loro inumazione o tumulazione sulla base di note di servizio emesse dall'Unione,

periodo invernale (ora solare)

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 17:30

periodo estivo (ora legale)

dalle ore 8:00 alle ore 9:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00

- di pronto intervento nel caso che il cimitero dovesse essere utilizzato negli orari non presidiati o di chiusura per la ricezione di cadaveri o feretri la cui morte sia avvenuta accidentalmente sul territorio dell'Unione o per disposizione delle Autorità di Polizia o Giudiziaria. Al proposito, in apposita bacheca visibile all'esterno del cimitero, l'Impresa espone il proprio numero di telefono da chiamare in caso di necessità per il pronto intervento.

5. Durante l'orario di reperibilità o di pronto intervento, se chiamata dall'Unione o dall'Autorità Giudiziaria o dagli Organi di Polizia, l'Impresa è tenuta ad intervenire entro un'ora dalla chiamata.

6. Durante la fascia obbligatoria e l'orario stabilito dall'Impresa nell'offerta, il cimitero dovrà essere sempre e in ogni caso presidiato costantemente da un operatore fatte salve cause di forza maggiore opportunamente comunicate anticipatamente all'Impresa.

Infortuni o malattie del personale incaricato dall'Impresa per il presidio sono escluse dalle cause di forza maggiore.

Durante l'orario di apertura del cimitero l'Impresa deve garantire la reperibilità di personale adeguato al bisogno. Mentre durante l'orario di chiusura del cimitero l'Impresa garantisce la disponibilità di personale adeguato al pronto intervento.

7. Le inadempienze dell'Impresa riguardo all'assenza degli incaricati al presidio e al servizio di reperibilità o pronto intervento saranno oggetto di contestazione da parte dell'Unione e comporteranno il recupero del danno economico nonché l'applicazione delle penali previste dal capitolato e, in caso di reiterazione, potranno essere motivo di recesso dal contratto.

8. Il danno economico derivante dall'assenza arbitraria del presidio è calcolato dall'Unione prendendo come base di calcolo l'importo aggiudicato della parte di appalto a corpo e dividendolo per il numero delle ore annue di presidio come comunicate dall'Impresa in sede di offerta. Il quoziente orario calcolato costituirà il valore base minimo di quantificazione del danno economico da moltiplicare per il numero delle ore di assenza dal presidio.

9. Durante la validità dell'appalto, l'Unione potrà però consentire la riduzione degli orari di presidio previa richiesta opportunamente motivata dell'Impresa. Anche in questo caso, alla riduzione della prestazione corrisponde una proporzione riduzione del prezzo aggiudicato a corpo da calcolarsi con lo stesso metodo di quantificazione del danno economico di cui al comma precedente e con esclusione dell'applicazione di penalità di sorta.

Articolo 9 - Forniture di materiali, attrezzature e posa in opera

All'Impresa competono i seguenti oneri, compresi nel corrispettivo a corpo dell'appalto:

- a) Fornitura e posa terra da riporto e sabbia per mantenere livellati i campi, sale o analogo prodotto antigelo e sabbia (puntina) e di tutto quanto necessario per eseguire i servizi di capitolato
- b) Fornitura di attrezzature ed arredi nuovi in sostituzione di quelli deteriorati o usurati (scale, monta feretri, barelle, corde, presidi antincendio, cestini, annaffiatori, scope, ecc...)
- c) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'Unione ricevute in consegna, montafetri e scale a castello, ed elencate nell'apposito verbale che sarà redatto in contraddittorio all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto), con verifica delle scadenze di validità dei collaudi manutentivi periodici ed espletamento delle relative pratiche presso gli enti competenti e/o intestazione delle relative pratiche, con relativa assunzione di responsabilità anche per gli aspetti relativi alla normativa ricavabile dal Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere per l'eventuale adeguamento di tali attrezzature alle norme di sicurezza è a carico dell'Unione.
- d) Fornitura di tutti i materiali di pulizia e igiene sia per gli ambienti che per il personale e gli utenti, manutenzione dei mezzi d'opera e dei beni di consumo qui non espressamente citati.

Articolo 10 - Pulizia e sgombero rifiuti

1. L'Impresa ha l'obbligo di tenere pulita ogni superficie interna del cimitero e l'area di pertinenza nelle immediate adiacenze - meglio descritta all'art. 1 - con le seguenti modalità:

operazioni giornaliere

- in tutti i locali e in tutte le zone pavimentate e non, sia all'interno che all'esterno del cimitero, spazzamento con scope o mezzi meccanici, raccolta del relativo rifiuto prodotto e conferimento negli appositi contenitori
- nei locali utilizzati come servizi igienici, rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio ad acqua dei pavimenti, delle superfici piastrellate, delle tazze, degli orinatoi e dei lavelli, e loro disinfezione, pulizia e spolveratura delle porte interne ed esterne, rifornimento carta igienica e carta asciugamani, verifica funzionamento rubinetti e scarichi dell'acqua e eventuale sistemazione
- svuotamento di tutti i contenitori mobili adibiti al deposito provvisorio dei rifiuti con pulizia dell'area circostante, raccolta dei vasi, recipienti di plastica, stracci, carta, cellophane e ceri lasciati in abbandono e riversamento degli stessi negli appositi contenitori
- raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione di riti funebri e/o solennità o funerali di particolare importanza
- pulizia e riassetto dei viali con ghiaia e delle aree libere adibite o da adibire a campi inumazione, con raschiatura, rastrellatura, asportazione di erbacce e graminacee, di sassi e pietre,

operazioni periodiche

- per tutte le superfici pavimentate coperte (porticati), lapidi di guerra, steli e monumenti, mensilmente pulizia con rimozione delle ragnatele e spolveratura delle superfici libere, spazzatura e lavatura dei pavimenti con idonei detergenti e ogni volta necessari
- pulizia mensile delle superfici vetrate mediante lavaggio con specifico detergente
- per la camera mortuaria e locali uffici, pulizia settimanale con rimozione di eventuali ragnatele, spazzatura e lavatura dei pavimenti, spolveratura delle pareti e dell'arredo esistente e loro disinfezione e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. La camera mortuaria dovrà essere adeguatamente disinfettata e pulita dopo ogni suo utilizzo
- per i locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera e magazzino, pulizia trimestrale con rimozione delle ragnatele, spazzamento e raccolta dei rifiuti, riassetto dei materiali e delle attrezzature ivi depositate
- per il sacrario dei Caduti e Dispersi in guerra, pulizia, spolveratura e deragnatura annuale, compresa la parte sotterranea
- tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi alla bisogna con intonaco simile all'esistente, di tutte le parti murarie interne al cimitero, nei locali e nei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere tinteggiati entro il secondo anno di durata del presente appalto. Così anche le inferriate, ringhiere, cancelli, infissi e altri serramenti che dovranno essere, previa spazzolatura e brossatura delle superfici per l'asportazione delle vecchie vernici e della ruggine, preparazione del fondo con due mani di vernice di minio di piombo o altro prodotto anticorrosione, verniciati con vernici oleosintetiche nei colori pre esistenti

- per le pareti murali esterne della cinta cimiteriale, tinteggiatura, con intonaco simile all'esistente allo scopo di mantenere i muri sgombri da disegni o scritte
- per i percorsi pedonali e carrabili, in occasione di gelate o nevicate, stesura di sabbia vagliata, sale o altro materiale antigelo quando ne ricorre il caso, con immediatezza e comunque all'apertura giornaliera del cimitero allo scopo di prevenire infortuni agli utenti e al personale del cimitero. Durante la distribuzione del sale dovranno essere usate tutte le cautele del caso per salvaguardare le essenze seminate, le piantumazioni e i pavimenti di ogni tipo
- per i viali e marciapiedi interni ed esterni al cimitero, pulizia e sgombero della neve, con immediatezza e comunque all'apertura giornaliera, dagli accessi, dalle arcate e dalle cappelle cimiteriali, nonché lungo il sentiero carrabile corrente posteriormente al cimitero nel tratto contenuto fra le sbarre delimitanti l'accesso ai veicoli. I cumuli di neve non dovranno essere di impedimento all'espletamento delle normali attività e al camminamento degli utenti e non dovranno ostacolare il libero accesso alle singole concessioni cimiteriali
- ricarica, livellamento e manutenzione dei percorsi pedonali con ghiaietto spezzato o stabilizzato calcareo almeno due volte l'anno o con terra da coltivo per le aree ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
- raccolta, stoccaggio in appositi contenitori posizionati nell'area esterna recintata a sud del cimitero e consegna dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani al Servizio pubblico avvalendosi della piattaforma ecologica sita in Comune di Almè; tali attività dovranno rispettare il criterio della raccolta e conferimento dei rifiuti in modo differenziato tra loro (esempio: carta, plastica, vetro, ferro, verde, ecc....).

2. Per le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani e per l'assoggettamento a tassazione e/o tariffazione degli spazi cimiteriali, l'Impresa fa riferimento alla normativa del Comune ove è ubicato il cimitero.

3. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri connessi alla fornitura delle attrezzature e dei materiali di pulizia e intonaci occorrenti per le operazioni suddette. Inoltre l'Impresa ha l'obbligo di rifornire il cimitero, a proprie spese e in numero adeguato, di contenitori per facilitare la raccolta e il conferimento differenziato dei rifiuti, di scope, palette e innaffiatoi aventi le medesime caratteristiche di quelli esistenti o di quelli che l'Unione riterrà opportuno immettere nel cimitero.

4. Chiunque esegua presso il cimitero lavori per conto dell'Unione o di privati è tenuto a provvedere alla rimozione dei materiali di risulta e al relativo conferimento in discarica autorizzata, nonché al ripristino allo stato originario dei luoghi interessati dai lavori.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori.

L'Unione riconosce all'Impresa il diritto ad ottenere il pagamento delle opere di rimozione e di ripristino e di agire in surroga nei confronti dei terzi che abbiano sporcato, abbandonato rifiuti, residui di opere murarie, ecc.

5. Resta a carico dell'Impresa lo svuotamento dei cassonetti per i rifiuti posti nelle immediate vicinanze del cimitero, il trasporto e conferimento dei rifiuti presso la discarica autorizzata o piattaforma ecologica comunale. E' comunque fatta salva la normativa comunale per l'applicazione della tassa e/o tariffa di igiene ambientale.

Articolo 11 - Manutenzione delle aree a verde e dei viali

1. L'Impresa cura le piante, le siepi, le aree verdi di pertinenza del cimitero, come rappresentato dalla planimetria annessa al presente capitolato.

2. L'Impresa provvede al mantenimento del tappeto erboso esistente eseguendo annaffiature in tempi e modi opportuni al fine di evitare deperimenti e lo sfalcio periodico in modo da mantenerlo sempre ad un'altezza dal suolo compresa tra un minimo di mm. 25 e un massimo di mm. 100 (minimo n. 8 tagli annui e in ogni caso, prima dell'ultima decade di ottobre), allo falco, raschiatura ed estirpazione delle erbe infestanti e graminacee nascenti sia sul suolo che nei vialetti inghiaciati e negli interstizi dei manufatti pubblici, semina nei punti ove l'erba è mancante, tosatura delle siepi a regola d'arte ogni volta se ne ravvisi la necessità (minimo n. 5 tagli annui e, in ogni caso, prima dell'ultima decade del mese di ottobre) e potatura degli alberi, compresi i cipressi adulti, di qualunque altezza e natura (minimo n. 1 volta l'anno e prima dell'ultima decade di ottobre) a regola d'arte e in modo da mantenere un assetto vegetativo uniforme, loro eventuale estirpazione con fornitura e ripiantumazione di nuovi in caso di moria, estirpazione delle erbe infestanti, zappatura terreno circostante le piante, innaffiamento secondo necessità delle nuove piante messe a dimora e delle essenze piantumate nelle aiuole e fioriere.

3. Il tratto di siepe esterno al cimitero, corrente lungo la Via Roma e la Via Di Bernardo, piantumato con essenze di "petunia", è escluso dal presente appalto.

4. I materiali di risulta degli sfalci e/o potature dovranno essere raccolti, trasportati e conferiti negli appositi contenitori presso la piattaforma ecologica sita in territorio del Comune di Almè.

5. Il terreno coltivato ad erba deve essere costantemente mantenuto livellato. Quindi l'Impresa è tenuta ad effettuare riporti di terra in misura adeguata e conseguente semina di erba.

6. Le suddette prestazioni vengono eseguite con attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno ed alla disponibilità di spazio.

Art. 12 - Manutenzione ordinaria edifici e impianti

1. L'Impresa provvede alla manutenzione ordinaria eseguendo tutto l'insieme di lavori, forniture e quant'altro, per mantenere il cimitero in **condizioni ottime** di conservazione e decoro, oltre a lavori di manutenzione straordinaria di piccola entità e cioè il cui valore economico non sia superiore ad € 300,00 (eurotrecento/00) ciascuno.

2. Sia l'esterno che l'interno dei locali di cui all'art. 2 dovranno essere, a spese e cura dell'Impresa, costantemente mantenuti e decorosamente tinteggiati rispettando le tonalità di colore esistenti.

3. Anche gli impianti tecnologici (idrico, acqua potabile, elettrico, telefonico, gas metano, automazione cancello principale, diffusione del suono, pompe di sollevamento delle acque piovane, ecc....) dovranno essere tenuti, a cura e spese dell'Impresa, in perfetta e costante efficienza ed eventualmente adeguati per il continuo rispetto delle norme vigenti nel tempo riguardanti la sicurezza degli stessi. Così anche per ogni tipo di serratura ivi esistente, gli infissi, le recinzioni e i servizi igienici a disposizione del personale e degli utenti.

4. L'Impresa dovrà, altresì, provvedere a mantenere puliti e svuotati i canaletti di scolo, i pluviali e gronde da foglie e detriti, a riparare quei tratti che risultano deteriorati o guasti nonché alla ricorritura dei manti di copertura ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con la eventuale sostituzione di tegole o coppi, alla pulizia dei pozzetti di scarico dei pluviali, alla pulizia delle tubazioni e delle griglie di scarico dell'acqua piovana, a mantenere in piena efficienza le pompe elettriche di sollevamento delle acque pluviali e gli accessi automatizzati e a mantenere in perfetta efficienza i pavimenti di transito degli utenti del cimitero, siano essi coperti da porticato che scoperti.

5. L'Impresa provvede alla manutenzione, secondo necessità, della superficie dei campi di inumazione in modo da permetterne la fruibilità mantenendo e ripristinando le finiture presenti (piastrelle per camminamento, manto erboso, ecc....) e il piano del terreno nel caso in cui la sepoltura presenti eccessi di terra, avvallamenti o sprofondamenti delle lapidi.

6. L'Impresa provvede ad effettuare un controllo periodico dello stato di manutenzione delle scale metalliche in dotazione al cimitero, eseguendo quei controlli di sicurezza che la ditta fornitrice delle scale o il Responsabile della sicurezza avrà indicato come necessari al mantenimento del livello di prestazioni della scala stessa.

Articolo 13 - Rottura casse

1. Nel caso di rottura di casse nei loculi, cappelle, sepolcreti e tombe private, l'Impresa dovrà provvedere immediatamente a delimitare la zona in modo da impedire l'accesso agli utenti del cimitero e a richiedere l'intervento dei titolari della concessione cimiteriale, previo interpello all'Unione sulle loro generalità, in modo che facciano intervenire un'impresa specializzata di loro fiducia per riparare il danno provocato, per la pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti e per la sostituzione della cassa rotta.
2. Le spese di sostituzione della cassa, riparazione eventuale danni provocati, pulizia, disinfettazione e smaltimento dei rifiuti sono a carico dei relativi titolari della concessione.
3. L'Impresa dovrà esigere dall'impresa esecutrice dei lavori idonea documentazione che comprovi il trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Articolo 14 - Mansioni comprese nel corrispettivo a corpo dell'appalto

L'Impresa esegue tutte le prestazioni comprese nel presente capitolato, con esclusione di quelle riportate negli articoli pertinenti ai lavori a misura, e in particolare:

- a) Apertura e chiusura quotidiana del cimitero, secondo gli orari stabiliti dall'Unione, nonché apertura straordinaria a seguito di prescrizione dell'Autorità Giudiziaria o in occasione di celebrazione di riti e solennità civili o religiose, custodia e vigilanza del cimitero in relazione al regolare e ordinato afflusso dei visitatori e all'osservanza delle regole di comportamento per il rispetto del luogo e presidio con minimo di un operatore durante gli orari stabiliti con l'offerta, reperibilità e pronto intervento nei casi segnalati dall'Unione
- b) Assistenza agli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nella camera mortuaria, praticando le occorrenti disinfezioni, lavacri, ecc....
- c) Sorveglianza dei cadaveri depositati nella camera mortuaria
- d) Sorveglianza affinché i lavori di apposizione di lapidi, croci, iscrizioni o altro venga eseguito a regola d'arte, per mantenere il decoro e la sicurezza del cimitero
- e) Compilazione puntuale e conservazione in loco del Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e dello schedario dei defunti di cui agli articoli 141 e 142 del Regolamento di Polizia mortuaria
- f) Compilazione e consegna di copia all'Unione di un verbale per ogni operazione di inumazione, tumulazione e traslazione.

Articolo 15 - Responsabile del cimitero

1. L'Impresa è tenuta a nominare un responsabile del cimitero, al quale compete disporre e vigilare:

- a) Su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente capitolato e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- b) Sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale;
- c) Sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/ 1990, nonché dei registri del movimento cimiteriale e redazione dei verbali indicati al precedente articolo;
- d) Sul personale addetto al cimitero, circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina.

2. La manutenzione del cimitero è curata dal responsabile, il quale ne risponde nei confronti dell'Unione.

3. Il responsabile del cimitero svolge altresì, eventualmente coadiuvato da apposito personale posto alle sue dipendenze, i seguenti compiti di natura tecnica: controlla le murature, cripte, lapidi, monumenti, cappelle, ed ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente capitolato, segnalando per scritto all'Unione, con immediatezza, eventuali difformità.

Articolo 16 - Organizzazione del personale

1. L'Impresa, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie. Assume l'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.

2. Il personale addetto dovrà indossare una divisa decorosa, uguale per tutti.

Articolo 17 - Personale di servizio

1. Tutti i servizi e prestazioni incluse nel presente Capitolato Speciale sono effettuati direttamente dall'Impresa con mezzi e personale propri.

2. L'Impresa garantisce, oltre ad un operatore negli orari di presidio e per la reperibilità e pronto intervento, la presenza del personale necessario per le inumazioni, tumulazioni, traslazioni e trasporti di salme nel cimitero, per l'apertura e sorveglianza necessaria nel caso di defunto presente provvisoriamente in camera mortuaria e per l'accoglienza dei feretri anche se in orario eccedente a quello di apertura del cimitero.

3. Il personale dovrà essere informato, formato e dotato di indumenti, mezzi e presidi igienico sanitari e dispositivi di protezione dagli infortuni idonei e specialistici ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, poiché l'Impresa risulterà responsabile per le inadempienze e/o malattie professionali insorte.

4. Il personale sarà sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 18 - Mansioni del personale in servizio presso il cimitero

Sono compiti specifici del personale in servizio presso il cimitero:

- a. Aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito
- b. Esercitare, durante il tempo in cui il cimitero è presidiato, la vigilanza all'ingresso impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e oggetti estranei al servizio
- c. Ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione
- d. Tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso e delle sbarre di accesso alla strada carrabile sul retro del cimitero
- e. Fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori
- f. Vigilare affinché chiunque frequenti il cimitero tenga un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo
- g. Vigilare affinché tutto ciò che è posto ad ornamento delle sepolture non venga manomesso, asportato o rovinato
- h. Vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi
- i. Vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione e che gli stessi siano conformi a quanto autorizzato
- j. Effettuare, assistere e coadiuvare tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni e tumulazioni, provvedendo alla posa in opera del tavolato di mattoni o lastre prefabbricate e della lastra di marmo a chiusura dei colombari e degli ossari
- k. Assistere e vigilare alle operazioni di esumazione o estumulazione di cadaveri o resti di cadaveri
- l. Mantenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi e superfici cimiteriali
- m. Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali
- n. Fare immediato rapporto per iscritto all'Unione di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente capitolato che fossero compiute da privati, dai visitatori e dai concessionari

- o. Avvertire l'Unione delle riparazioni straordinarie occorrenti ai manufatti del cimitero e l'Impresa per le riparazioni ordinarie
- p. Collocare sulle fosse i cippi o croci con le generalità del defunto, su comunicazione dell'Unione
- q. Tenere aggiornati i registri, in duplice copia, delle operazioni cimiteriali.

Articolo 19 - Doveri generali del personale addetto al cimitero

Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve:

- a) Vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) Presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli pettinati e pulito nella persona;
- c) Prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
- d) Astenersi, mentre è in servizio, dal fumare all'interno dei locali chiusi e durante le cerimonie funebri;
- e) Aver cura del regolare funzionamento dei servizi e delle attrezzature dei quali fa uso.

Allo stesso, è fatto rigoroso divieto di:

- a) Eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Articolo 20- Spese e oneri a carico dell'Impresa

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti al presente appalto, nessuno escluso o eccettuato tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese per le utenze con decorrenza dalla data di inizio della gestione (energia elettrica, acqua potabile, gas metano e servizio telefonico e fax), sono a totale carico dell'Impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Unione, che

dovrà provvedere all'immediata voltura dei contratti in essere e a regolare i rapporti in essere con la precedente Impresa.

2. Lo stesso dicasi per tutte le spese e gli oneri attinenti:

- a. l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi.
- b. la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto.
- c. a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone.
- d. all'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati.
- e. all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature che ritenesse occorrenti e di quanto altro necessiti al fine dell'esecuzione dell'appalto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione rimarrà di esclusiva proprietà dell'Impresa, salvo quanto espressamente richiamato nel precedente articolo 16.

3. Fanno pure carico all'Impresa tutte le spese relative al contratto d'appalto, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. sui corrispettivi.

CAPO III
PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE A MISURA

Articolo 21 - Accoglimenti, inumazioni, tumulazioni e traslazioni

1. L'Impresa accoglie, con il proprio personale in numero adeguato al bisogno e al rispetto delle norme di sicurezza, le salme, i resti mortali o le ceneri presso il cimitero e le accompagna sino al luogo della loro sepoltura definito con nota di servizio dell'Unione, accertandosi della loro esatta destinazione, ed esegue tutte le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di seguito elencate e meglio descritte nelle schede in calce, consentendo ai parenti del defunto di assistere alle operazioni.
2. L'Impresa non potrà procedere ad alcuna operazione senza essere in possesso della preventiva nota di servizio emessa, in duplice esemplare, dall'Unione. Detta nota di servizio, puntualmente eseguita, dovrà essere riscontrata all'Unione mediante deposito di una copia nell'ufficio presso il cimitero e un'altra copia allegata alla documentazione fiscale per il pagamento della prestazione.
3. L'inottemperanza dell'Impresa all'obbligo di conformarsi alle note di servizio dell'Unione comporta un richiamo scritto che sarà rilevante ai fini dell'applicazione delle penalità e dell'eventuale risoluzione del contratto previsti in apposito Capo del presente capitolato.
4. La fornitura in opera delle croci o cippi, le targhette identificative dei defunti e i rettangoli lignei o metallici o in p.v.c., i mattoni, i tavelloni o blocchi prefabbricati in latero cemento, la sabbia e i leganti, la terra da riporto e la sabbia di livellamento campi, e il loro costo è compreso nel prezzo unitario aggiudicato per la prestazione cimiteriale che ne prevede l'impiego.
5. Lo stesso per gli oneri relativi alla sicurezza dei cantieri e dei lavoratori ivi impiegati e per il prelievo, la triturazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i materiali di risulta dagli scavi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali. Per l'espletamento di tale lavoro l'Impresa dovrà essere regolarmente iscritta all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti per la categoria 3 "raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi", oppure servirsi, esclusivamente per tale servizio, di Società avente la suddetta iscrizione.
6. La quantità stimata delle singole prestazioni è un valore provvisorio che viene indicato allo scopo di determinare l'importo contrattuale soggetto a misura e per consentire la valutazione dell'offerta a parità di condizioni fra i concorrenti. Non è impegnativa per l'Unione.

7. Prestazioni diverse da quelle di cui alle schede in calce al presente capitolato potranno essere eseguite dall'Impresa previa nota di servizio dell'Unione. Il relativo costo unitario dovrà essere preventivamente concordato sulla base degli stessi prezzi contenuti nelle schede e applicando il ribasso praticato dall'Impresa emerso in sede di aggiudicazione.

8. L'Impresa avrà cura di avvertire l'Unione dell'avvicinarsi della predetta stima, mentre l'Unione avrà cura di proporre l'adeguamento della previsione contrattuale.

9. Comunque, le operazioni cimiteriali ivi elencate eccedenti il valore di stima, saranno eseguite dall'Impresa, previa specifica richiesta dell'Unione, alle medesime condizioni contenute nel presente capitolato e con i prezzi indicati nella tabella seguente ma al netto del ribasso offerto in sede di gara.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI A MISURA

Rif. scheda	Descrizione prestazione a misura	Quantità (n.)	Costo * unitario (€)	Costo finale (€)
a	B	c	d	e = c x d
1	Accoglimento di			
1.01	salme	92	118,00	10.856,00
1.02	resti ossei o ceneri	4	35,00	140,00
2	Inumazione di salme di			
2.01	adulti (oltre l'11° anno di età)	4	126,00	504,00
2.02	bambini nell'apposito campo	1	42,00	42,00
3	Tumulazioni di salme in			
3.01	tombe prive di vestibolo con demolizione della soletta	1	195,00	195,00
3.02	tombe prive di vestibolo senza demolizione	3	122,00	366,00
3.03	tombe con vestibolo	5	121,00	605,00
3.04	tomba di famiglia	3	101,00	303,00
3.05	cappelle (prime tre file)	2	29,00	58,00
3.06	cappelle (restanti file)	2	58,00	116,00
3.07	loculo di punta (prime tre file)	65	29,00	1.885,00
3.08	loculo di punta (restanti file)	9	58,00	522,00
3.09	loculo fascia (prime tre file)	1	71,00	71,00
3.10	loculo di fascia (restanti file)	1	100,00	100,00
4	Tumulazioni di resti ossei o ceneri in			
4.01	ossario (prime quattro file)	3	8,00	24,00

Rif. scheda	Descrizione prestazione a misura	Quantità (n.)	Costo unitario (€)	Costo finale (€)
4.02	ossario (restanti file e nel reparto "Rotonda")	3	37,00	111,00
4.03	ossario di cappella o tomba di famiglia (prime quattro file)	2	8,00	16,00
4.04	ossario di cappella o tomba di famiglia (restanti file)	3	37,00	101,00
4.05	loculo già occupato di cappella o tomba di famiglia (prime tre file)	2	45,00	90,00
4.06	loculo già occupato di cappella o tomba di famiglia (restanti file)	1	75,00	75,00
4.07	ossario di tomba con vestibolo	1	30,00	30,00
4.08	loculo già occupato di tomba con vestibolo	1	66,00	66,00
4.09	loculo di fascia o punta già occupato da feretro (prime tre file)	6	46,00	316,00
4.10	loculo di fascia o punta già occupato da feretro (restanti file)	1	75,00	75,00
5	Traslazione			
5.01	estumulazione da loculo, cappella o tomba e ritumulazione in altro loculo, cappella o tomba	1	111,00	333,00
	Totali:	217	17.000,00
6	Manodopera oraria per esecuzione altre prestazioni escluse dal capitolato da contabilizzare in economia			
6.01	specializzata	1	32,26	32,26
6.02	qualificata	1	30,16	30,16
6.03	comune	1	27,41	27,41

*** al costo unitario sarà applicato il ribasso percentuale semplice unico offerto in sede di gara.**

CAPO IV
RAPPORTI ECONOMICI CON L'IMPRESA E RAPPORTI TRA L'IMPRESA E
ALTRI SOGGETTI

Articolo 22 - Importo presunto dell'appalto a base di gara

1. Per le prestazioni di cui al presente capitolato, verrà riconosciuto all'Impresa un compenso in parte determinato a corpo e in parte a misura come di seguito specificato e il cui valore, ai soli fini fiscali e contrattuali, è stabilito e stimato in presunti € 189.000,00 + I.V.A. (€ 63.000,00 / anno + I.V.A.), di cui:

- € 138.000,00 + I.V.A. (€ 46.000,00 / anno + I.V.A.), per le opere, forniture e prestazioni a corpo del presente capitolato. Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto dall'Unione in rate bimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura e dimostrazione della regolarità contributiva. Tale somma è remunerativa per l'Impresa degli oneri di sicurezza

- € 51.000,00 + I.V.A. (€ 17.000,00 / anno + I.V.A.), per opere, forniture e prestazioni a misura di cui all'art. 21 del capitolato d'oneri e applicando alla quantità delle prestazioni effettuate il prezzo unitario di cui alla tabella del precedente articolo, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, da corrispondere, in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura con allegate le copie delle disposizioni di servizio sottoscritte dall'Unione per le prestazioni effettuate nel periodo considerato. Tali prezzi unitari, offerti in sede di gara, sono remunerativi per l'Impresa degli oneri di sicurezza.

2. La differenza fra l'importo stimato presunto di € 63.000,00 / anno per le opere, forniture e prestazioni a corpo e il prezzo finale definitivo a corpo offerto dall'Impresa in sede di gara potrà essere utilizzata, ad esclusiva discrezione dell'Unione, in aumento dell'importo contrattuale per le prestazioni a misura.

3. Categoria prevalente e numero di riferimento della nomenclatura del servizio di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 elencato nell'allegato II B:

Categoria: n. 27 - Descrizione: Altri servizi - Importo: € 63.000,00 / anno (lavori a corpo e a misura)

a) - CPV: n. 98371110-8 - Descrizione: Servizi cimiteriali
Importo: € 17.000,00 / anno (lavori a misura);

b) - CPV: n. 98371111-5 - Descrizione: Servizi di manutenzione cimiteriale
Importo: € 46.000,00 / anno (lavori a corpo).

4. Ai soli fini del subappalto, oltre alle opere scorporabili non assunte da imprese mandanti, sono interamente subappaltabili le ulteriori categorie indicate in specifico articolo del presente Capitolato.

5. Si evidenzia che gli esecutori delle opere previste dall'art. 1 della legge n. 46/90 (opere da elettricista, da idraulico, ecc...) dovranno essere abilitati secondo quanto disposto dalla stessa legge e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 23 - Revisione prezzi

I corrispettivi ed i compensi derivanti dalle prestazioni previste dal presente capitolato e, quindi l'importo contrattuale di cui all'articolo precedente non sono soggetti a revisione del prezzo.

Articolo 24 - Rapporti con la concessionaria del servizio di illuminazione votiva

1. L'Impresa è a conoscenza ed accetta senza riserva alcuna, che la gestione del servizio di illuminazione votiva all'interno del cimitero è affidata, con contratto Rep. n. 1067 del 27 maggio 1999 - registrato a Bergamo 8/6/1999 al n. 65234 Serie I[^], alla Ditta Epis Felice S.n.c. da Scanzorosciate fino al 31 dicembre 2028.

2. Pertanto, l'Impresa dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso al cimitero e all'impianto da parte dei rappresentanti e dipendenti della Epis Felice S.n.c. per le operazioni relative alla gestione e alla manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva. Se richiesto, l'Impresa dovrà gratuitamente mettere a disposizione un locale adibito ad ufficio per consentire la riscossione in loco dei canoni di abbonamento all'illuminazione votiva o per la stipula di nuovi contratti.

3. I rapporti con gli utenti del servizio di illuminazione votiva sono di esclusiva competenza della Epis Felice S.n.c. e sono regolati dal contratto d'appalto e dagli atti amministrativi adottati dal Comune di Almè e recepiti dall'Unione.

4. Eventuali danneggiamenti causati dall'Impresa all'impianto di illuminazione votiva esistente saranno rimborsati direttamente alla Epis Felice S.n.c. previo accordo tra le parti.

All'Impresa corre l'obbligo di segnalare i danni provocati eventualmente da altre ditte che effettuino lavori presso il cimitero.

5. Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno del cimitero che possa pregiudicare il funzionamento dell'impianto elettrico di illuminazione votiva ivi esistente, l'Impresa dovrà avere cura di avvertire, per tempo, la Epis Felice S.n.c. che sarà libera di porre le condizioni per intervenire, se il caso, e di esigere dall'Impresa il pagamento di uno specifico corrispettivo.

Articolo 25 - Rapporti con le Imprese che effettuano operazioni di esumazione, estumulazione e reinumazione

1. Le prestazioni di esumazione e di reinumazione, di estumulazione e di traslazione sono escluse dal presente appalto.

2. Ogni qual volta l'Unione procede ad effettuare tali prestazioni, sia in proprio che anche a mezzo di soggetto esterno alla propria stabile organizzazione, l'Impresa consente, in ogni momento, l'accesso al cimitero per l'effettuazione dei necessari lavori.
3. L'Impresa, gratuitamente, mette a disposizione i propri attrezzi di magazzino mentre, per l'acqua potabile e l'energia elettrica, è tenuta a concordare le modalità d'utilizzo ed erogazione e di rimborso del costo sulla base dei consumi rilevati.
4. L'operatore dell'Impresa addetto al presidio del cimitero offre la propria collaborazione gratuita nell'ambito della sorveglianza dei singoli cantieri e nel regolare l'afflusso delle persone durante l'esecuzione dei lavori, nonché prende in carico qualsiasi oggetto ritrovato durante le suddette operazioni e lo deposita in apposito locale a ciò attrezzato a disposizione dei parenti dei defunti che ne facessero richiesta. Egli riceve anche i verbali compilati di tutte le operazioni e ne conserva una copia nel proprio ufficio mentre un'altra copia provvede a consegnarla all'Ufficio servizi cimiteriali dell'Unione.
5. L'Impresa cura il coordinamento di tutte le imprese operanti nei singoli cantieri, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.

CAPO V ONERI E OBBLIGHI DIVERSI
--

Articolo 26 - Responsabilità dell'Impresa

1. L'Impresa è sempre responsabile, sia nei confronti dell'Unione che nei confronti dei terzi, di tutti i servizi assunti e del loro buon andamento, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti. Detti servizi - che assumono la qualifica di servizi di pubblico interesse - non potranno subire interruzioni da parte dell'Impresa, se non per cause di forza maggiore debitamente dimostrate. In caso contrario, l'Impresa sarà chiamata a rispondere di interruzione di pubblico servizio.

2. L'Impresa assume, direttamente, in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali, potessero essere arrecati all'Unione, al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione dell'Unione.

3. Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze alle prescrizioni di legge e di regolamenti generali e locali.

4. E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare tempestivamente all'Unione il nominativo del Rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale e del personale adibito ai servizi. A richiesta dell'Unione, l'Impresa, senza che via sia contraddittorio, deve sostituire il personale inidoneo o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

5. Il personale dell'Impresa impiegato al presidio del cimitero o all'esecuzione di lavori deve disporre di idoneo apparecchio di comunicazione e di ricezione per poter essere tempestivamente reperito dagli uffici comunali in caso di necessità.

6. Per l'esecuzione delle prestazioni di accoglienza dei feretri e loro tumulazione o inumazione, l'Impresa assicura la presenza di proprio personale in numero adeguato al tipo di prestazione da eseguire allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 27 - Denuncia eventi eccezionali

1. L'Impresa ha l'obbligo di avvertire subito l'Unione, prima telefonicamente e successivamente a mezzo fax, ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad essa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio.

2. L'Impresa deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l'appalto abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati.

Articolo 28 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. L'Impresa informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
5. Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita degli stessi e l'incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale e sollevando l'Unione da ogni responsabilità.
6. L'Impresa assume, altresì, ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
7. L'Impresa è obbligata a fornire all'Unione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. Inoltre è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cimitero.
9. E' fatto obbligo all'Impresa di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 222 del 2003. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

10. L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4 bis, e 5, comma 1 bis, del decreto n. 494/1996. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifici la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis, del decreto n. 494/1996, trova applicazione l'articolo 43.

11. L'Impresa può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 222/2003, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

12. L'Impresa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare all'Unione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 222/2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

13. L'Impresa è tenuta ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.

14. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. 494/1996.

15. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto n. 494/1996.

16. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222/2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

17. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Unione, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

18. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

19. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

20. I riferimenti normativi di cui ai punti precedenti devono intendersi modificati ed integrati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 29 - Recapito dell'Impresa

1. L'Impresa dovrà eleggere domicilio e recapito ufficiale nel cimitero di Almè ove fisserà la sede amministrativa per quel che riguarda la gestione dello stesso cimitero, fornendo, ventiquattro ore su ventiquattro di ogni giorno feriale o festivo, pronta reperibilità tramite telefono fisso, telefono cellulare e fax.
2. L'impresa dovrà nominare, prima dell'inizio dell'appalto, un suo rappresentante che abbia la funzione di direzione per il servizio di cui al presente appalto.
3. L'impresa dovrà presentarsi, senza compenso o rimborso spesa alcuno, ad ogni incontro o rilevamento con l'Unione che si rendesse necessario per definire questione attinenti il servizio in appalto.
4. L'ufficio ubicato nei locali di cui al precedente art. 2 dovrà essere munito di telefono fisso e anche di fax allo scopo di evitare che il personale ivi presenti si debba allontanare lasciando non presidiato il cimitero.

Articolo 30 - Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto assoluto all'Impresa di cedere e subappaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salva restando ogni eventuale ulteriore azione di risarcimento danni. Tuttavia, con il consenso dell'Unione, sarà possibile subappaltare a terzi lo svolgimento delle attività riguardanti gli scavi delle fosse con reinterro, i reinterri e i livellamenti delle aree libere da effettuarsi con mezzi meccanici (categ. 27 Altri servizi - CPV n. 77314000-4 Servizi di manutenzione terreni).
2. Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti qualificati come non assimilabili agli urbani, speciali o nocivi, la manutenzione agli impianti elettrici, idrici, gas, riscaldamento e similari non sono considerati subappalto trattandosi di attività che devono essere eseguite da Imprese iscritte in appositi Albi specialistici.
3. Il ricorso al subappalto deve essere specificato in sede di partecipazione alla gara con specifica autocertificazione.
4. L'Impresa, al fine di garantire il regolare svolgimento dei vari servizi, potrà, quando il tipo di lavoro necessario richieda personale specializzato o presenti un carattere di estrema urgenza, avvalersi di personale non dipendente o di terze Imprese specializzate, nel rispetto delle norme vigenti e con il consenso preventivo dell'Unione.
5. In entrambe i casi, gli oneri relativi sono a carico dell'Impresa che, comunque, resta l'unico referente contrattuale per l'Unione.

Articolo 31 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al due per cento dell'importo stimato dell'appalto riferito all'intero periodo di valenza contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma precedente può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Unione;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui alla precedente lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso l'Impresa concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui sopra e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo finale definitivo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; qualora il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

6. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale all'Unione prima della formale sottoscrizione del contratto.

7. La polizza bancaria o assicurativa, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dal contratto di appalto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta (Raccomandata A.R.) dell'Unione.

8. L'Unione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e anche per l'applicazione di penali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Unione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

9. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Unione.

10. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo spirare del sesto mese successivo alla scadenza del contratto di appalto; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni

11. L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

12. Il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. In deroga a quanto detto, il possesso del requisito di cui infra può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'Impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'Impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'Impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- c) l'Impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

Articolo 32 - Obblighi del personale

1. L'Impresa si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non osservino modi seri e cortesi, siano trascurati nell'eseguire il servizio e usino un comportamento o un linguaggio riprovevole, si rifiutino di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici e in generale non osservino le prescrizioni di cui al presente capitolato.

2. La cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, ferme le responsabilità personali, per la risoluzione del contratto fra l'Impresa e l'Unione. Le segnalazioni e le richieste dell'Unione in ordine alle sanzioni a carico del personale saranno impegnative per l'Impresa.

Articolo 33 - Contratti collettivi

1. L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in

cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dall'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall'Unione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà trattenute sulle rate/canone fino a scadenza dell'annualità, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Per quanto previsto nei precedenti commi l'Impresa non potrà opporre eccezione all'Unione né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

Art. 34 - Scioperi

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'Impresa è incaricata di pubblico servizio ed è tenuta a fornire le prestazioni di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente e nei limiti di cui alla legge 12/6/1990, n. 146.

Art. 35 - Attrezzi e macchine

1. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'Impresa tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura del cimitero. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E., con l'obbligo di mantenerle, nel tempo, in perfetto stato di funzionalità.

2. Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Unione, assumendo l'Impresa qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare durante l'espletamento dei servizi.

3. L'Impresa potrà consentire l'uso o utilizzare eventuali attrezzature e macchinari di proprietà o in possesso dell'Unione (carrelli elevatori, scale, alza feretri, decespugliatori, rasaerba, ecc.....) presenti all'interno del cimitero qualora, dalla stessa Impresa, ritenuti idonei.

Articolo 36 - Obblighi assicurativi

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa la quale ne è la sola responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti dell'Unione.

2. L'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne l'Unione da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dall'1/1/2009 e cessa alle ore 24 del giorno 31/12/2011 e comunque decorsi dodici mesi dalla data terminale del contratto d'appalto.

4. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

6. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Unione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 20.000,00 (euroventimila/00).

7. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 5.500.000,00 (eurocinquemilionicinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 2.500.000,00 (euroduemilionicinquecentomila/00) e, per danni a cose, di € 1.000.000,00 (eurounmilione/00).

8. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Unione;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Unione.

9. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e

- sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale dell'appalto; a tale scopo:
- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Impresa nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

Articolo 37- Infortuni e danni

1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si verificano, durante il corso dell'appalto, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà.
2. L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane a totale carico dell'Impresa.
3. L'Impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.
4. L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione.

Articolo 38 - Penalità

1. L'inosservanza o l'inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico dell'Impresa contenute nel presente capitolato e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dall'Amministrazione dell'Unione, rendono passibile l'Impresa di una penale, oltre all'obbligo di ovviare alla inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dall'Unione, di € 300,00 (eurotrecento/00) per ogni infrazione contestata oltre a € 150,00 per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore previste per ovviare all'inconveniente.
2. Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, l'Unione contesta l'insorta inadempienza al domicilio dell'Impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax o telegramma o posta elettronica certificata; l'Impresa avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento. Dopodiché, la penale diviene esecutiva ed applicabile.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare l'importo della cauzione definitiva; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e / o gli oneri sostenuti dall'Unione per ovviare alle inadempienze.

5. Qualora l'Impresa omette e / o ritarda di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Unione potrà ordinare ad altra impresa - senza alcuna formalità nei confronti dell'Impresa - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso o non eseguito dall'Impresa stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Unione.

6. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Unione effettua la rivalsa, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Impresa ovvero, in mancanza o insufficienza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrata.

7. Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.

Articolo 39 - Controversie

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; il dirigente competente esamina la proposta di transazione formulata dall'Impresa, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Impresa, previa audizione della medesima.

2. Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Unione.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei precedenti commi e l'Impresa confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti sempre che non si tratti di questioni che, per la loro natura, richieda il ricorso al Giudice ordinario e amministrativo. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due

arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dal Tribunale di Bergamo.

5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. La sede del collegio arbitrale è quella dell'Unione.

Articolo 40 - Risoluzione del contratto

1. L'Unione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti dell'Impresa, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) recidiva per inadempimento alle disposizioni dell'Unione riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'Unione;
- j) inadempienza agli obblighi derivanti dall'appalto e, nonostante l'applicazione delle penalità e le diffide del caso, l'Impresa non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- k) reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa della penali;
- l) le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure l'Impresa cede

ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

- a) morte del titolare dell'Impresa, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio
- b) scioglimento, cessazione od estinzione dell'Impresa
- c) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore
- d) inottemperanza al disposto dell'art. 8 della legge regionale 18/11/2003, n. 22 e relativo art 33 - comma 4° - lettera c) - del Regolamento attuativo regionale 9/11/2004, n. 6 riguardo alla separazione societaria delle attività funebri dalle attività di gestione e manutenzione dei cimiteri come definite dalla medesima normativa regionale.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Unione è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Unione si fa luogo, in contraddittorio fra l'Unione e l'Impresa oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Unione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Unione, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Impresa inadempiente medesima;
- b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per l'Unione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Unione prima o contestualmente al pagamento.

Articolo 42 - Prestazioni non comprese nei precedenti articoli

1. L'Impresa potrà essere incaricata direttamente dall'Unione per l'esecuzione di piccole opere interne al cimitero che non eccedano i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici per l'affidamento in cottimo fiduciario diretto. L'Impresa eseguirà dette opere sulla base di un computo metrico ed un capitolato speciale d'appalto predisposti dall'Unione.
2. Detta clausola opera a favore dell'Unione, il quale non resta obbligato ad affidare all'Impresa l'esecuzione delle eventuali opere extra contratto.

Articolo 43 - Trattamento dati personali

1. L'Unione, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa che i dati personali dell'Impresa e quelli derivanti dall'applicazione del presente capitolato saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio segreteria nella responsabilità del Responsabile dei servizi al cittadino.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del

contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, e, con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del decreto citato.

5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

CAPO VI PRESTAZIONI NON IN REGIME DI ESCLUSIVITA'
--

Articolo 44 - Manutenzione manufatti privati

1. L'Impresa potrà eseguire, su richiesta dei privati e concordando con essi il corrispettivo, la manutenzione dei manufatti privati all'interno del cimitero.
2. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Impresa deve lasciare almeno una persona a disposizione per il presidio del cimitero.
3. Prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Impresa dovrà verificare il possesso, da parte del richiedente, di tutte le autorizzazioni a ciò necessarie.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 del Regolamento di polizia mortuaria per la costruzione di nuove tombe e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti, i privati possono provvedere, a loro spese e previa autorizzazione, all'esecuzione di interventi quali spostamento marmi, opere murarie di manutenzione o di ripristino su manufatti di loro proprietà o concessione (tombe di famiglia, sepolcreti, cappelle private, ecc...), secondo le modalità definite dal Regolamento di polizia mortuaria.
5. Per le suddette opere i privati potranno avvalersi dell'Impresa ovvero di altra ditta esterna di loro fiducia concordando direttamente con le stesse il relativo corrispettivo. Nel caso di incarico a ditta esterna, questa dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione delle operazioni richieste dai privati ed essere iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 126 del Regolamento di Polizia mortuaria; la dimostrazione dei suddetti requisiti potrà essere richiesta dall'Unione mediante consegna e deposito di idonea documentazione anche in forma autocertificativa.
6. I lavori dovranno, comunque, essere eseguiti con le modalità indicate al Titolo Quinto del medesimo Regolamento.

Articolo 45 - Servizio di pulizia e decoro manufatti

1. L'Impresa potrà eseguire, dietro richiesta dei privati e concordando con essi il corrispettivo, la pulizia e il mantenimento del decoro dei singoli manufatti privati.
2. Anche per questi lavori vale quanto scritto al punto 2 del precedente articolo.

Articolo 46 - Corrispettivo per i servizi

1. Relativamente ai servizi di cui agli articoli precedenti del presente Capo, l'Impresa non avrà il diritto di esclusiva. I prezzi per le relative prestazioni

saranno concordati direttamente tra Impresa appaltatrice e i privati richiedenti, i quali potranno rivolgersi anche ad altri fornitori.

2. L'Impresa avrà comunque facoltà di svolgere qualsiasi attività o prestazione riconducibile ai servizi cimiteriali che venga richiesta da privati all'interno del cimitero e compatibilmente alla particolare normativa contenuta nella Legge regionale 18/11/2003, n. 22 purché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato e non arrechino detrimento all'esatta e puntuale osservanza degli obblighi con il medesimo assunti.